

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Procedura aperta in ambito europeo concernente l'affidamento del servizio di Facility Management presso gli uffici dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) sito in Roma – Corso d'Italia**

**CIG: 8019050965**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

### TRA

L'**INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche** (di seguito denominato "**INAPP**" ), con sede a Roma in Corso d'Italia n. 33, codice fiscale n. 80111170587, rappresentato per il presente atto dal Direttore Generale Avv. Paola Nicastro

### E

L'operatore economico \_\_\_\_\_ / Il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (di seguito denominato "**R.T.I.**" o "**Prestatore di servizi**") costituito dalla Società \_\_\_\_\_ (in qualità di **Mandataria**), con sede legale in \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- a) che ISFOL è un Ente Nazionale di Ricerca istituito con DPR n. 478 del 30.06.1973;
- b) che, con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.07.2016, è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale dell'ISFOL già conferito all'Avv. Paola Nicastro;
- c) che, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, co. 1, lett. f), del D.Lgs 24.09.2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche),



- rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;
- d)* che, in data 26.10.2017, è stata stipulata la Convenzione tra l'Agenda Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) che designa l'INAPP quale Organismo Intermedio del PON SPAO;
- e)* che, con Determina del Direttore Generale dell'INAPP n. 52 del 24.01.2019 è stato approvato il "Piano Triennale per annualità 2018/2020 articolato per annualità delle operazioni a valere sul PON SPAO dell'Organismo Intermedio INAPP"
- f)* che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17.01.2018, è stato approvato lo Statuto dell'INAPP, entrato in vigore in data 02.05.2018, data della sua pubblicazione sul portale dell'Istituto;
- g)* che, con Determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura aperta in epigrafe;
- h)* che il Prestatore di servizi, in sede di gara, ha presentato l'Offerta relativa alle attività oggetto contrattuale;
- i)* che il Prestatore di servizi è risultato aggiudicatario della gara avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- j)* che il Prestatore di servizi dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- k)* che, con Determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_, è stata aggiudicata la suddetta procedura al Prestatore di servizi;
- l)* che il Prestatore di servizi ha presentato, ai fini della stipula del presente contratto, tutta la documentazione richiesta da INAPP, ivi inclusa la cauzione definitiva pari ad € \_\_\_\_\_ secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la predetta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- m)* che l'INAPP ha proceduto ad effettuare gli accertamenti previsti da legge ed a verificare l'insussistenza di cause ostative a contrarre;



- n) che il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92, comma 3 del D.lgs n. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs 159/2011.

***Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:***

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e dei documenti in esse richiamati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, documenti tutti che il Prestatore di servizi dichiara di ben conoscere e accettare integralmente. In dettaglio:

- Capitolato tecnico;
- Offerta tecnica ed economica trasmesse dal Prestatore di servizi ad INAPP, all'interno del plico di gara, nelle modalità ed entro i termini previsti;
- Determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ di aggiudicazione del servizio.

### **Articolo 2**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e dalla documentazione richiamata all'art. 1, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra INAPP ed il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in particolare dal D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto**

Il Prestatore di servizi si obbliga a fornire all'INAPP, utilizzando le proprie strutture e la propria organizzazione, i servizi come definiti nel Capitolato tecnico predisposto



dall'Istituto e nell'Offerta tecnica ed economica acquisita da INAPP con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, documenti cui INAPP farà riferimento per l'accertamento della regolarità dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Prestatore di servizi, restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel Capitolato tecnico, si obbliga a fornire quanto indicato nell'offerta tecnica.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

Il presente contratto avrà una durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal giorno della stipula. È espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Il Prestatore di servizi si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione richiamata in premessa, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È facoltà di INAPP procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso ad ogni opportuna verifica sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A questo effetto, il Prestatore di servizi si impegna, quale espresso obbligo contrattuale, a prestare ogni necessaria disponibilità e collaborazione al riguardo.

Il Prestatore di servizi dovrà adeguarsi alle indicazioni di INAPP cui è affidato il coordinamento del servizio normato dal contratto, salvo che ciò non comporti oneri ulteriori. In quest'ultimo caso occorrerà uno specifico patto aggiuntivo tra INAPP ed il Prestatore di servizi.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque facoltà di INAPP richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Istituto medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Istituto.

In caso di inadempienze e ritardi nello svolgimento di determinate attività, potranno trovare applicazione i successivi artt. 11 e 12.



Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

## **Articolo 6**

### **Gruppi di lavoro e dimensioni**

Il Prestatore di servizi si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, un gruppo di lavoro composto secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica, in conformità di quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Le competenze richieste dovranno essere opportunamente documentate, se necessario l'INAPP potrà richiedere di visionare tale documentazione.

Il Prestatore di servizi prende atto che INAPP si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

Nessuna variazione del personale indicato in offerta tecnica sarà consentita se non previa autorizzazione di INAPP e su istanza del Prestatore di servizi, debitamente motivata. In ogni caso la sostituzione potrà essere consentita solo con risorse aventi profilo professionale equivalente o superiore a quelle delle risorse individuate in sede di offerta. Il Prestatore di servizi si obbliga in ogni caso a garantire la continuità del servizio prestato.

L'inadeguatezza delle figure professionali utilizzate dal Prestatore di servizi nell'espletamento dei servizi concordati tra le parti, valutata a insindacabile giudizio di INAPP, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

## **Articolo 7**

### **Responsabile delle attività**

Il Responsabile delle attività è il Responsabile delle attività contrattuali a cui l'Istituto farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Il prestatore di servizi, entro 15 gg. dalla firma del presente contratto, dovrà nominare e comunicare all' INAPP il nominativo del Responsabile del Progetto, che si relazionerà con i referenti INAPP nella realizzazione delle attività.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivo**

INAPP corrisponderà al Prestatore di servizi per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto la somma totale di € \_\_\_\_\_ oltre IVA.



Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

## **Articolo 9**

### **Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'INAPP dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

Il Prestatore di servizi potrà procedere all'emissione di fatture subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte dell'Istituto, della rispondenza e adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del Capitolato tecnico, del Piano di lavoro e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) alla trasmissione da parte del Responsabile Unico Procedimento, di una apposita comunicazione di nulla osta alla emissione di fattura da parte del Prestatore di servizi.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Istituto, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del Prestatore di servizi inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 102 D.lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e all'art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2000.

Il pagamento degli importi dovuti avverrà, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla riscossione delle somme derivanti dal servizio oggetto del presente contratto, in base a quanto comunicato dal Prestatore di servizi in riferimento alle coordinate bancarie ed alle generalità, unitamente al codice fiscale, delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente, ne rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010.



Si darà seguito ai suddetti pagamenti solo dopo aver acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al Prestatore di servizi e salvo buon esito.

Il Prestatore di servizi, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Istituto da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Gli importi dovuti saranno liquidati dall'Istituto, in mancanza di ragioni ostantive imputabili al Prestatore di servizi, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione delle relative fatture, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Le fatture elettroniche presentate, dovranno riportare i seguenti dati:

<b>Codice Univoco ufficio</b>	<b>Oggetto del contratto</b>	<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>Determina di aggiudicazione</b>
UFDNKT	Realizzazione del servizio di facility management presso gli uffici dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) sito in Corso d'Italia n. 33	8019050965		

Tale codice dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" o del tracciato fattura elettronica.

Si comunica inoltre che INAPP, preliminarmente al pagamento di somme di importo superiore a Euro 10.000,00, sottoporà il Prestatore di servizi alle verifiche di cui al D.M. n. 40 del 18.01.2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 63 del 14.03.2008.

L'INAPP è soggetto al meccanismo dello *split payment* ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.06.2017) che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017 n. 96.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



## Articolo 10

### Prodotti da consegnare

La società aggiudicataria si impegna a realizzare e consegnare i prodotti come descritti nel Capitolato Tecnico.

I prodotti dovranno essere validati dall'INAPP.

## Articolo 11

### Penalità e responsabilità per inadempimento

In caso di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, saranno applicate le seguenti penali, secondo quanto descritto nella seguente tabella:

Tipo inadempienza	Penale	Inadempienze soggetto raddoppio penale	Massimo inadempienze consentite

Non sarà motivo di applicazione di penalità un'attività espressamente autorizzata dall'INAPP o motivata da cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità di importo raddoppiato, secondo quanto esposto nella superiore tabella.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Prestatore di servizi dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali lo stesso si è reso inadempiente.

Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce "Massimo di inadempienze consentite" è da considerarsi inadempimento contrattuale e, pertanto, potrà comportare la risoluzione del contratto. In tal caso INAPP avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore di servizi. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## Articolo 12

### Procedura per l'applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno contestati al Prestatore di servizi per iscritto da INAPP.

Il Prestatore di servizi dovrà in ogni caso far pervenire le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni





non siano accoglibili a giudizio di INAPP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

### **Articolo 13**

#### **Modifiche quantitative del servizio**

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

### **Articolo 14**

#### **Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Prestatore di servizi ha costituito una garanzia definitiva di \_\_\_\_\_. L'importo di detta garanzia è ridotto del 50%, stante il possesso da parte del RTI aggiudicatario delle necessarie certificazioni di qualità. La garanzia è stata costituita mediante la stipula della fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

La garanzia opera nei confronti di INAPP, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti.

La predetta garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da INAPP.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di INAPP.

In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### **Articolo 15**

#### **Riservatezza**

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore di servizi assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente



contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Prestatore di servizi sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Prestatore di servizi abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b) che INAPP abbia autorizzato, per iscritto, il Prestatore di servizi a divulgare a specifici soggetti.

Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore di servizi dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INAPP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **Articolo 16**

### **Proprietà dei prodotti e della documentazione**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal prestatore di servizi o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva di INAPP che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Prestatore di servizi si obbliga espressamente a fornire a INAPP tutta la documentazione



ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di INAPP in eventuali registri od elenchi pubblici. Nel caso il diritto abbia ad oggetto programmi per elaboratore il prestatore di servizi si obbliga a fornire a INAPP i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate.

L'inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

## **Articolo 17**

### **Brevetti industriali e diritti di autore**

Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di INAPP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Prestatore di servizi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Istituto assume l'onere di informare prontamente per iscritto il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

## **Articolo 18**

### **Risoluzione**

Salvo quanto previsto dai precedenti artt. 11 e 12 , qualora il Prestatore di servizi non adempia ad una qualsiasi delle attività di cui al precedente art. 3, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, INAPP potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti al Prestatore di servizi, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle ricevute segnalazioni di inadempimento. Nell'ipotesi in cui il Prestatore di servizi, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, INAPP potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Istituto. Nel caso di risoluzione del contratto, INAPP senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, salvo l'esperimento di ogni altra



azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. In ogni caso, si conviene che INAPP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi, a mezzo PEC, nei seguenti casi: qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore di servizi nel corso di vigenza contrattuale e gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; qualora fossero accertati atti e comportamenti fraudolenti; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Le Parti convengono, altresì, che il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e senza necessità di alcuna comunicazione nel caso in cui il Prestatore di servizi cessi l'attività o sopravvenga a suo carico dichiarazione di fallimento ovvero apertura di concordato preventivo, di amministrazione controllata od altro procedimento concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

Le Parti convengono inoltre che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti del contratto per qualsivoglia causa, INAPP sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Prestatore di servizi delle spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, salvo il suo diritto ad esercitare l'eccezione di inadempimento, e quindi di sospendere le prestazioni dallo stesso dovute, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di risoluzione del presente contratto il Prestatore di servizi dovrà far pervenire entro il termine indicato da INAPP tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Le Parti convengono, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i..

In caso di risoluzione per le motivazioni indicate nei commi precedenti, il Prestatore di servizi oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che INAPP dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.



## **Articolo 19**

### **Recesso**

Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 codice civile, che INAPP potrà recedere liberamente dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine, a suo insindacabile giudizio. INAPP dovrà comunicare al Prestatore di servizi per iscritto la sua volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione di recesso il Prestatore di servizi dovrà far pervenire entro il termine indicato da INAPP, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 codice civile, che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di INAPP, quest' ultimo sia esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Prestatore di servizi delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

Il presente contratto viene stipulato sul presupposto dell'attuale indisponibilità di Convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di Convenzione CONSIP avente detto contenuto, il contratto stipulato verrà risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Prestatore di servizi, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

## **Articolo 20**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Prestatore di servizi dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Istituto, il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.

Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,



previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di INAPP che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà esclusivamente sul prestatore di servizi restandone sollevato INAPP.

Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedenti vincolano il Prestatore di servizi anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

## **Articolo 21**

### **Divieto di cessione del contratto e del credito**

E' fatto espresso divieto al Prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto altresì divieto al Prestatore di servizi di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, INAPP avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 22**

### **Controversie**

Il presente contratto viene concluso in Roma presso gli uffici di INAPP.

Le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.



## **Articolo 23**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Il Prestatore di servizi dichiara che le attività sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette a I.V.A., che il Prestatore di servizi è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore di servizi.

E', altresì, a carico del Prestatore di servizi, l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.

**\*\*\***

Il presente atto, composto di n. 15 (quindici) facciate, è sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

### **LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il Prestatore di servizi dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le condizioni di cui agli artt. 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

#### **Per INAPP**

*Avv. Paola Nicastro*

#### **Per il Prestatore di servizi**

*Il legale rappresentante*

### **DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE**

(ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)